

**N. 02818/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01450/2013 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1450 del 2013, proposto da Avionord s.r.l., societa' del Gruppo ngc Medical, rappresentata e difesa dagli avv. Luca Griselli ed Andrea Manzi, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, via Federico Confalonieri, n. 5;

contro

Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, non costituitasi in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE II n. 00146/2013, resa tra le parti, concernente affidamento servizio trasporto aereo organi, equipe medica e pazienti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli artt. 65 e 66 cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2013 il consigliere Bruno

Rosario Polito e udito per la società ricorrente l'avv. Manzi;

considerato:

- che l'odierna appellante è stata esclusa da gara per il trasporto triennale aereo di organi ed *équipe* medica per attività di espianto e trapianto, nonché di pazienti - indetta dall' Azienda ospedaliera intimata – non essendo in possesso del requisito di partecipazione consistente nel “*certificato di operatore aereonautico, con autorizzazione A3 per trasporto pazienti, rilasciato dall' E.N.A.C. o da altro ente equivalente o di altro stato membro dell' UE*”;
- che in sede di note a difesa la società ricorrente ha argomentato ed introdotto elementi documentali in base ai quali la menzionata autorizzazione A3, richiesta ai fini dell'ammissione alla gara, si configurerebbe peculiare al solo trasporto a mezzo di velivoli appositamente allestiti, in particolare elicotteri, di pazienti barellati, mentre ai predetti effetti non risulterebbe preclusiva la diversa abilitazione A1;
- che, ai fini del decidere, si rende necessario acquisire opportuni chiarimenti circa gli effetti abilitanti dell'autorizzazione A1, in raffronto all'autorizzazione A3, agli effetti dell'ammissione alla gara indetta dall' Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, con specifico riguardo alla possibilità di trasporto di pazienti barellati;
- che il relazione alle specifiche competenze del settore detta verifica deve essere affidata, ai sensi dell'art. 66 cod. proc. amm., all' Ente Nazionale per l' Aviazione Civile, al quale va sottoposto il seguente quesito: «*se, ai fini per cui è causa, l'autorizzazione A1, posseduta dalla ricorrente, si possa ritenere comprensiva o comunque equivalente all'autorizzazione A3, richiesta dal bando*»;
- che a cura della Segreteria della Sezione dovrà essere trasmessa

all'E.N.A.C. copia della presente ordinanza unitamente a copia degli atti e documenti del ricorso;

- che sarà onere dell'Ente incaricato rimettere una relazione a questa Sezione, nel termine di venti giorni dal ricevimento del materiale suddetto; il termine potrà essere prorogato dal Presidente della Sezione ove ne venga fatta richiesta per giustificati motivi;

- che il Collegio si riserva ogni altra decisione, compresa quella sull'eventuale rimborso delle spese, richiesto dall'Ente verificatore;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Dispone gli incumbenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa l'udienza del 28 giugno 2013 per il prosieguo della trattazione nel merito del ricorso.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore

Angelica Dell'Utri, Consigliere

Hadrian Simonetti, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/05/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)